



Codice tributo per la compensazione in F24 del credito d'imposta sul gasolio acquistato nel Luglio 2022 su veicoli euro 5 o superiori

FAI INFORMA 152/2024 – LAVORO E FISCO

La Fai di Torino informa che con la [risoluzione n. 41/E del 24 luglio u.s.](#), l'Agenzia delle Entrate ha definito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione con il modello F24, del credito d'imposta sul gasolio acquistato nel Luglio 2022 su veicoli euro 5 o superiori.

Il codice tributo è il seguente:

"7060" denominato "credito d'imposta per l'acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all'articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA", indicato nel cassetto fiscale.

Occorre prestare attenzione al fatto che **l'impresa potrà utilizzare il credito SOLO quando lo stesso comparirà sul proprio cassetto fiscale!** Ciò in quanto l'importo indicato nella domanda presentata nel mese di Dicembre 2023, è stato successivamente riparametrato dal MIT con [d.d. 263 del 31 maggio 2024](#), tenuto conto del numero di istanze pervenute e dello stanziamento per la misura di 20 mln € (per approfondimenti sul d.d., si rimanda alla nota FAI Conftrasporto [NOR24186](#) del 10 giugno u.s).

Infine, ricordiamo che l'utilizzo in compensazione sarà possibile SOLO per debiti d'imposta maturati entro il 30 giugno 2024.